



# COMUNE DI CASIER

PROVINCIA DI TREVISO

## TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI INFORMATIVA ANNO 2017

**ATTENZIONE: Relativamente all'anno 2017, non sono intervenute modifiche nella normativa riguardante il Tributo TASI e sono state confermate le aliquote e detrazioni già previste per l'anno 2016, con delibera di C.C. N. 7 del 28/02/2017.**

Dal 01/01/2014 è stato introdotto il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) con la L. 147/2013 Legge di Stabilità 2014, modificato con il D.L. 16 del 06/03/2014 convertito nella L. 68 del 02/05/2014.

### CHI DEVE PAGARE (SOGETTI PASSIVI)

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo fabbricati, come definita ai fini IMU e le aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono esclusi dall'imposizione tutti i terreni agricoli.

**NOVITA' TASI 2016:** Dall'anno 2016 sono escluse dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (compresi gli immobili assimilati per legge) del possessore nonché dell'utilizzatore, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l'unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO**

La TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, viene ridotta al 75% ai sensi del comma 54 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, N. 208 (Legge di Stabilità 2016).

**COMODATO GRATUITO 2016: vedasi documento denominato "NOVITA' COMODATO GRATUITO 2016"**

### BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell' I.M.U.

Pertanto, partendo dalla rendita catastale, si rivaluta la stessa del 5%, la si moltiplica per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale.

#### **COEFFICIENTI Fabbricati:**

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

**Aree edificabili:** il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell' anno di imposizione. Il Comune ha deliberato i valori delle aree edificabili, suddivise per aree omogenee, da utilizzare per l'anno 2017, con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 02/02/2017.

#### **Sulla base imponibile si applicano le seguenti aliquote TASI per l'anno 2017:**

- **aliquota 1,4 per mille** (abitazioni principali e relative pertinenze, esclusivamente per gli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli immobili assimilati previsti per l'Imposta Municipale Unica; aree fabbricabili e fabbricati categorie D, ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale);
- **aliquota 1,4 per mille** nella misura ridotta di 2/3 del totale dell'imposta (sola unità immobiliare posseduta da **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe**

degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito dall'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014);

- aliquota 1,0 per mille (fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dalla Legge 147/2013) e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "immobili merce", fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (previa presentazione della Dichiarazione Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza);
- aliquota 1,6 per mille (tutte le altre tipologie di immobili, escluse le precedenti);

#### DETRAZIONI (soltanto per abitazioni principali di lusso con categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

detrazione	Descrizione
<b>min € 50,00</b> <b>max € 150,00</b>	La detrazione si applica per ciascun figlio, del proprietario o titolare del diritto reale, di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nello stesso nucleo. <u>La detrazione sarà applicata a partire dal terzo figlio convivente e residente, fino ad un massimo di euro 150,00= e quindi fino al quinto figlio convivente e residente nell'abitazione.</u>

#### QUANDO SI VERSA

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente:

- ACCONTO= entro il 16 giugno 2017

- SALDO= entro il 16 dicembre 2017

oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.

#### COME E DOVE SI VERSA

Il versamento è da effettuarsi, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, prestando attenzione ad indicare correttamente il codice ente e i codici tributo sotto indicati, al fine di garantire il corretto pagamento dell'imposta dovuta.

**L'importo minimo totale annuo dell'imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento corrisponde a euro 6,00.**

Il CODICE ENTE per il Comune di Casier, da indicare nel mod. F24 è: **B965**

#### CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

DESCRIZIONE	Codice Tributo COMUNE
TASI – Tributo Servizi Indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	<b>3958</b>
TASI – Tributo Servizi Indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>3959</b>
TASI – Tributo Servizi Indivisibili per le aree fabbricabili	<b>3960</b>
TASI – Tributo Servizi Indivisibili per altri fabbricati	<b>3961</b>

**IMPORTANTE:** Al fine di agevolare il calcolo dell'imposta TASI, sarà messo a disposizione nel sito del Comune di Casier [www.comunecasier.it](http://www.comunecasier.it), un calcolatore automatico che permetterà di effettuare anche la stampa del relativo mod. F24 compilato.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sarà a disposizione l'Ufficio Tributi (tel. 0422/499706 – e-mail: [tributi@comunecasier.it](mailto:tributi@comunecasier.it)), negli orari di apertura al pubblico:

lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30  
giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00  
mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30